



Bilanci e IFRS

- Facendo seguito a quanto trattato nelle precedenti newsletter, con riferimento all'Exposure Draft n.11 del 2015 dello IASB che aveva l'obiettivo di ovviare ai problemi derivanti dal disallineamento fra la data di entrata in vigore del nuovo IFRS 9 Financial Instruments e l'IFRS 4 Fase 2, segnaliamo che il 12 Settembre il Board ha pubblicato "Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts (Amendments to IFRS 4)".

È stato disposto quanto segue:

- per le imprese che emettono contratti assicurativi si prevede la facoltà di riconoscere, nel conto economico complessivo, piuttosto che nel conto economico, la volatilità che l'applicazione dell'IFRS 9 genererebbe prima che il nuovo Standard sui contratti assicurativi venga emesso. Tale possibilità potrà essere utilizzata dall'impresa per "designated financial assets";
- alle compagnie le cui attività sono "predominantly connected with insurance" viene data la possibilità di una esenzione temporanea dall'applicazione dell'IFRS 9 fino al 2021. Tali imprese continueranno ad adottare lo IAS 39.

Si ricorda che il nuovo principio contabile sui contratti assicurativi dovrebbe essere emanato a fine 2016 - inizio 2017 ed entrerà in vigore non prima del 2020.

Solvency

- Si segnala che IVASS ha emanato:

- lo scorso 9 agosto, la lettera al mercato "Solvency II: calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità – indagine sull'utilizzo dell'aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio";
- in data 10 agosto, la lettera al mercato avente ad oggetto "Solvency II: calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità con la formula standard – Esiti dell'indagine conoscitiva sull'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite". Ha contestualmente avviato una consultazione su alcuni aspetti emersi nella suddetta indagine; la scadenza per i commenti è stata fissata per il prossimo 30 settembre;
- lo scorso 6 settembre, il Regolamento n. 29 del 2016 recante disposizioni relative alle imprese di assicurazioni locali con cui viene data attuazione all'art. 4 della direttiva Solvency II, il quale prevede che le imprese che rispondono a requisiti di ridotta dimensione e complessità siano escluse dall'applicazione del framework Solvency II.